

ha la sua sede naturale nella discussione del nuovo codice penale militare.

Questo codice, informato a principi moderni, a quei principi a cui mi gode l'animo che l'onorevole Cameroni abbia reso il dovuto omaggio, considerandolo esercito non più come una casta chiusa, come un corpo speciale, staccato dalla vita sociale e nazionale, ma come un corpo che vive della vita nazionale e ne sente tutti i riflessi, tanto dal punto di vista morale, quanto da quello materiale, potrà portare nel suo nuovo ordinamento implicita la soluzione di una parte dell'importante problema. Quando si saranno staccati, per quanto sia possibile, i reati comuni dal codice militare, rimandandoli al diritto comune, e quando si saranno conservati nel codice militare solamente quei reati che hanno stretto carattere militare, l'istituto della condanna condizionale avrà la sua applicazione, senz'altro, senza bisogno di legge speciale, ai reati comuni che siano commessi da militari. Rimane solamente la questione dei reati veramente militari, per cui sorgono tutte quelle gravi difficoltà che l'onorevole Cameroni ha riconosciuto, e per cui occorre studiare la questione stessa in tutti i suoi lati complessi.

L'onorevole Cameroni ha parlato della legislazione francese che è la sola delle legislazioni estere a cui credo egli abbia accennato. Ma egli stesso ha riconosciuto che la Francia ha proceduto per gradi, sperimentando e cercando di applicare lentamente al suo esercito l'istituto della condanna condizionale.

Dalla legge del 1901, la Francia è arrivata a quella del 1904, che è la legge che è stata applicata recentissimamente, come la Camera sa, a quegli ufficiali che si sono rifiutati di obbedire ai loro superiori per la esecuzione degli atti giudiziari contro le congregazioni religiose.

L'onorevole Cameroni non ha disconosciuto le difficoltà che concernono l'applicazione dell'istituto della condanna condizionale a tutti i reati commessi da militari; il ministro della guerra ne ha rilevata giustamente una: quella dei cinque anni, per cui dovrebbe forse, per reati militari, modificarsi l'istituto della condanna condizionale così come oggi è disciplinata dalla legge che l'ha istituita.

Non ho altro da aggiungere e concludo, per parte del guardasigilli, che la questione sarà, per quella parte che non viene implicitamente risolta dal nuovo codice penale

militare, col distacco dei reati comuni dal codice medesimo, studiata con quella obiettività che l'argomento richiede, ed io mi auguro che, anche per questa parte, col tempo, ed sperimentando, potrà giungersi, nella nostra legislazione ad applicare, con la massima estensione che la materia consente, la condanna condizionale anche ai reati di indole militare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cameroni per dichiararsi, o no, soddisfatto.

CAMERONI. Sarei veramente scontento se non esprimessi agli onorevoli ministri la mia soddisfazione per le risposte che hanno avuto la cortesia di darmi. La mia interpellanza aveva il solo scopo di provocare dai banchi del Governo una affermazione di principio. Circa alle modalità dell'applicazione volentieri mi rimetto a chi ha dichiarato di sentire la necessità di studiare la questione e di farne oggetto d'esame. I giudici militari, poi, come accennava l'onorevole ministro della guerra, penseranno dal loro canto a fare una applicazione *cum granu salis* di questo beneficio. L'esempio della poca facilità, della poca propensione nei giudici militari ad approfittare delle disposizioni, dirò così, benevole ammesse dal codice penale militare è appunto nel caso che ho narrato.

L'articolo 225 del codice penale militare consente che siano puniti disciplinarmente i furtarelli di valore inferiore alle 5 lire, ed il tribunale militare di Bologna non applicò quest'articolo!

Che le autorità militari usino oggi indulgenza verso coloro che incappano in qualche mancanza, non dubito. Ma desidererei che si lasciasse il meno possibile tale facoltà alla iniziativa dei giudici, e si consacrasse, invece, con una disposizione legislativa, la facoltà equitativa che si vuole accordare ai giudici stessi.

L'onorevole ministro della guerra mi ha poi risposto, anche in nome del ministro della marina, la cui risposta è, a dir vero, molto laconica e molto precisa. Perché ha detto: a bordo no!

In colloqui, che ho precedentemente avuto con lui in argomento, già mi aveva dichiarato la stessa cosa, nè io me ne stupisco, perchè, se non mi sono dissimulato le difficoltà dell'applicazione di questo principio all'esercito, ho anche riflettuto alla maggior difficoltà, che vi poteva essere per la vita a bordo. Quindi si farà quello che si potrà